

CIRCOLARE

DDT per i soggetti IVA che movimentano beni

Il documento di trasporto consente di avvalersi della fatturazione differita, nonché di vincere le presunzioni di acquisto e di vendita

Con l'abrogazione delle disposizioni riguardanti l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti (**fattura o bolla** accompagnatoria), contenute nel DPR n. 627/1978, non è più necessario che tali beni siano assistiti da un documento accompagnatorio. Ciò nondimeno, l'emissione della bolla di accompagnamento continua a essere prevista con riferimento alla circolazione di **alcuni beni** (tabacchi e fiammiferi, prodotti sottoposti al regime delle accise, ad imposte di consumo o al regime di vigilanza fiscale di cui agli artt. 21, 27 e 62 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con DLgs n. 504/1995), nonché (in questo caso si tratta di una facoltà) allorché questi ultimi beni siano trasportati assieme a beni non più soggetti all'obbligo della bolla (C.M. n. [249/1996](#)).

In premessa, va sottolineato che al documento di trasporto è equiparato, ai fini della fatturazione differita, **qualsiasi altro documento** (lettura di vettura, polizza di carico, ecc.), sempre che lo stesso contenga le informazioni sopra descritte. In presenza di tutti gli elementi previsti, sono, inoltre, idonei a tale scopo anche i documenti postali, nonché lo scontrino e la ricevuta fiscale. Peraltro, il documento di trasporto, integrato con l'ammontare dei corrispettivi comprensivi di IVA, sostituisce la ricevuta o lo scontrino fiscale.

Il **documento di trasporto**, emesso (anche in formato elettronico) almeno in duplice esemplare (ulteriori copie possono poi essere predisposte per gli altri soggetti coinvolti) e in forma libera prima dell'inizio del trasporto o della consegna, deve obbligatoriamente contenere **data e numero** (da riportarsi entrambi sulla fattura in caso di "fatturazione differita"), **generalità dei soggetti** coinvolti nell'operazione (cedente, cessionario, eventuale impresa incaricata del trasporto) e descrizione della **natura, qualità e quantità** (l'indicazione può essere eseguita in cifre senza che sia necessaria quella in lettere) dei beni ceduti (art. 1, comma 3 del DPR n. 472/1996). Inoltre, laddove il trasporto sia effettuato da più vettori nell'ambito dell'intera tratta, nel documento dovranno essere indicate esclusivamente le generalità del **primo incaricato** del trasporto.

Il DDT, da conservarsi a norma dell'art. 39, comma 3 del DPR n. 633/1972, non deve, poi, obbligatoriamente "scortare" i beni in viaggio, essendo possibile, infatti, che lo stesso venga inviato **anche separatamente** tramite servizio postale, a mezzo corriere oppure mediante strumenti elettronici, purché ciò avvenga entro la mezzanotte del giorno di consegna. In caso di **fatturazione differita**, prevista dall'art. 21, comma 4 del DPR n. 633/1972, inoltre, nella particolare ipotesi in cui non coincidano la data di consegna dei beni e la data di compilazione del documento di trasporto, sulla fattura potrà riportarsi esclusivamente la **data di formazione** del DDT (sul documento di trasporto dovrà, tuttavia, indicarsi la diversa data di consegna o di spedizione).

Sempre con riferimento all'ipotesi in cui il documento di trasporto viene utilizzato al fine di consentire la fatturazione differita, si evidenzia che, per quanto concerne le cessioni di beni effettuate nel mese solare precedente fra gli stessi soggetti utilizzando il DDT, è possibile emettere una **sola fattura riepilogativa**. Il differimento della fatturazione rispetto al momento di consegna dei beni attraverso il documento di trasporto si realizza, inoltre, anche nell'ipotesi di "**vendita triangolare**", cioè di movimentazione dei beni dal cedente direttamente all'acquirente del primo cessionario. In quest'ultimo caso, infatti, il secondo cedente (e solo esso), in virtù del documento di trasporto emesso dal primo cedente, potrà emettere fattura entro la fine del mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni (art. 21, comma 4, ultimo periodo, del DPR n. 633/1972). Ciò, tuttavia, a patto che la cessione dal primo cedente al secondo cessionario senza il transito presso il secondo cedente/primo cessionario risulti da **atto scritto**, anche sotto forma di ordine commerciale, e che dal documento di trasporto emesso dal primo cedente si evinca che la consegna diretta al secondo cessionario viene eseguita su disposizione del secondo cedente.

Qualora, poi, oggetto del trasporto siano beni ceduti dagli **agricoltori** esonerati di cui all'art. 34, comma 6 del decreto IVA, il documento di trasporto, al fine del differimento dell'obbligo di fatturazione, deve essere emesso dal **cessionario**, dal momento che, in tale ipotesi, è quest'ultimo ad essere il soggetto tenuto ad

emettere la fattura. Il DDT potrà, altresì, essere emesso dall'acquirente anche con riferimento ai conferimenti di prodotti agricoli da parte di produttori agricoli soci o associati ad enti, cooperative od altri organismi associativi.

Relativamente, invece, all'ipotesi di movimentazione dei beni a **titolo non traslativo** (deposito o comodato, lavorazione, prova, etc.), l'espressa indicazione della causale non traslativa del trasporto sul documento consente di superare le presunzioni di acquisto o di vendita previste dal DPR n. 441/1997. Ciò anche nell'ipotesi di "tentata vendita", vale a dire quando la merce viene consegnata al cliente senza che tale consegna sia supportata da alcun ordine da parte di quest'ultimo. In questo caso, infatti, all'atto della consegna dei beni viene predisposto un documento di trasporto generale (cd. "**documento di automezzo**") per tutti i beni che escono dai locali dell'impresa.

Per quanto concerne lo svolgimento di **operazioni internazionali**, anche in queste situazioni il DDT viene utilizzato dagli operatori economici allo scopo di avvalersi, nei casi consentiti, della fatturazione differita, nonché come **mezzo di prova** dell'avvenuta o della mancata effettuazione dell'operazione.

Con riferimento, in particolare, alle singole operazioni, relativamente alle **cessioni all'esportazione**, non è prevista l'**emissione** del documento di trasporto, dal momento che, da un lato, non è più obbligatorio far scortare i beni viaggianti da un documento accompagnatorio e, dall'altro, l'operazione doganale di esportazione richiede l'esibizione delle fatture immediate. In ordine a tale ultima situazione, il DDT potrà, quindi, essere emesso esclusivamente nelle ipotesi in cui sono coinvolti **più di due soggetti** (esportazioni tramite commissionario ed esportazioni triangolari). In questi casi, infatti, spetterà al commissionario o al promotore della triangolazione presentare la fattura in dogana, al fine di compiere le formalità relative all'esportazione (sul documento di trasporto dovrà aversi cura di annotare anche la destinazione estera dei beni e il tipo di operazione).

Infine, ai fini del superamento della presunzione di cessione di cui al DPR n. 441/1997, il DDT potrà essere emesso anche in caso di esportazione definitiva **senza passaggio della proprietà** con importazione successiva.

Per quanto concerne, poi, le **cessioni intracomunitarie**, il documento di trasporto potrà essere emesso sia in funzione della possibilità di avvalersi della fatturazione differita ai sensi dell'art. 21, comma 4 del decreto IVA, sia come mezzo di prova ai fini della dimostrazione dell'effettività delle cessioni intracomunitarie, nonché della movimentazione di merci a titolo non oneroso verso Paesi aderenti alla Comunità europea. In ordine, infine, alle cessioni verso operatori di **San Marino**, il soggetto nazionale è obbligato ad emettere un documento di trasporto (con indicazione della relativa causale), in tre esemplari (quattro, se il trasporto è tramite vettore), due dei quali devono scortare i beni, per essere poi esibiti, per i necessari riscontri, all'Ufficio Tributario di San Marino all'entrata del territorio dell'omonima Repubblica.